

Deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2012, n. 178 - 28085

Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*). L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 49 Consiglieri
Votanti	n. 47 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 47 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione	n. 2 Consiglieri
Il Consiglio approva	

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";

visto in particolare l'articolo 9, comma 6, della l.r. 30/2006, ai sensi del quale "Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale";

acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla I Commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2012

delibera

di prendere atto del Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)", allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegato

**Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali
ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie
locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali))**

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, di seguito CAL, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)).

Art. 2

(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento del CAL è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni svolte.
2. Nella seduta di insediamento, il CAL elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

Art. 3

(Durata in carica, decadenza e surroga)

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
2. I componenti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del CAL e restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta, salvo riconferma nella carica precedentemente ricoperta o se assumono una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 30/2006.
4. I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle attività del CAL. In caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive il componente eletto decade automaticamente, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 30/2006.
5. L'assenza è ingiustificata se il componente non comunica, preferibilmente a mezzo fax, l'impossibilità a partecipare alla seduta per ragioni di salute o altri motivi personali o per cause dipendenti dall'esercizio del proprio mandato, entro l'inizio della seduta.
6. Nei casi di cui al comma 4, il Presidente del CAL informa il Presidente del Consiglio regionale, il quale provvede alla surroga.

Art. 4

(Deleghe)

1. I componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 30/2006 possono di volta in volta delegare gli amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare a rappresentarli nelle singole sedute dell'Assemblea.
2. La delega di cui al comma 1 è presentata in forma scritta in apertura di seduta.
3. I presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, ANPCI, Lega Autonomie locali, UNCEM, UPP possono delegare un componente, designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono, a rappresentarli in via permanente.
4. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

Art. 5
(*Organi del CAL*)

1. Sono organi del CAL:
 - a) l'Assemblea, composta ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 30/2006;
 - b) il Presidente, eletto ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2;
 - c) l'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari.

Art. 6
(*Elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza*)

1. L'Assemblea procede, come suo primo atto, con distinte votazioni e a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Eletto il Presidente, si procede all'elezione dei due vice Presidenti. Ciascun componente vota un solo candidato.
4. Successivamente si procede all'elezione dei segretari. Ciascun componente vota per non più di due candidati.
5. Un terzo dei componenti del CAL può presentare mozione di sfiducia nei confronti dell'intero ufficio di presidenza o di un suo componente.

Art. 7
(*Attribuzioni del Presidente*)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il CAL;
 - b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno, dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola;
 - c) convoca, presiede e sovrintende l'ufficio di presidenza;
 - d) garantisce l'informativa, di norma per via telematica, ai componenti del CAL sull'attività dell'ufficio di presidenza;
 - e) invita i rappresentanti delle autonomie funzionali di cui all'articolo 15, comma 2, se all'esame dell'Assemblea o dell'ufficio di presidenza ci sono leggi o provvedimenti di loro interesse;
 - f) svolge la funzione di raccordo con la Presidenza del Consiglio regionale, le commissioni consiliari e la Giunta;
 - g) trasmette i pareri, le osservazioni e gli altri atti del CAL;
 - h) esprime l'intesa sull'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio regionale e del CAL di cui all'articolo 13 della l.r. 30/2006;
 - i) esercita gli altri poteri previsti dal regolamento.

Art. 8
(*Vice Presidenti*)

1. I vice Presidenti assistono il Presidente e collaborano con lui nell'esercizio delle sue attribuzioni. Possono sostituirlo nelle riunioni e in ogni altro caso in cui sono stati delegati dal Presidente.
2. Il Presidente può, sentito l'ufficio di presidenza, conferire funzioni di vicario a uno dei vice Presidenti.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due vice Presidenti le funzioni del Presidente sono assunte dal segretario più anziano di età tra i presenti.

Art. 9
(*Competenze dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione;
- e) sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
- f) su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL.

2. L'Assemblea, inoltre:

- a) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;
- b) può richiedere alla Commissione di garanzia, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;
- c) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- d) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente a integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- e) approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e la sua revisione.

3. L'Assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

Art. 10

(Sedute e convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, nonché la data, l'ora e il luogo della stessa.
3. L'avviso è comunicato ai componenti del CAL unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno almeno quattro giorni prima del giorno fissato per la seduta. La comunicazione avviene per via telematica.
4. Le variazioni dell'ordine del giorno delle sedute sono comunicate ai componenti almeno due giorni prima.
5. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta, secondo le modalità previste dal comma 3.

Art. 11

(Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con l'intervento della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo dei componenti e delibera con l'intervento della maggioranza dei presenti.
2. Si considerano partecipanti al voto i componenti che esprimono voto favorevole o contrario nonché quelli che si astengono.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Prima di ogni deliberazione ciascun componente può richiedere la verifica del numero legale, che è disposta dal Presidente.
5. I lavori dell'Assemblea sono pubblici.

Art. 12

(Competenze dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza:
 - a) stabilisce il programma di lavoro dell'Assemblea;
 - b) esamina le questioni relative all'interpretazione del regolamento interno;
 - c) propone all'Assemblea la revisione del regolamento interno;
 - d) delibera di richiedere al Presidente del Consiglio regionale la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale e sui quali non è previsto un parere obbligatorio;
 - e) trasmette, previa valutazione di ricevibilità, le richieste di pareri in materia di contabilità pubblica da parte di comuni e province alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003.
2. L'ufficio di presidenza svolge l'istruttoria connessa alle competenze dell'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 13

(Deliberazioni dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 14

(Rapporti con le associazioni degli enti locali)

1. L'ufficio di presidenza può avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni anche della collaborazione tecnica delle associazioni degli enti locali.

Art. 15

(Partecipazione all'Assemblea)

1. Ai lavori dell'Assemblea sono convocati e partecipano senza diritto di voto anche il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, o loro delegati, l'assessore regionale competente in materia degli enti locali, gli assessori regionali nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.
2. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, su invito del Presidente del CAL e senza diritto di voto, nei casi in cui sono all'esame leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:
 - a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
 - b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
 - c) un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
 - d) un rappresentante del Politecnico di Torino;
 - e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Art. 16

(Sede)

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.

Art. 17

(Processo verbale)

1. Di ogni seduta dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale che contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal funzionario segretario, è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva.

Art. 18

(Forma dei pareri e delle osservazioni)

1. I pareri sono redatti per iscritto e sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 19

(Seduta congiunta)

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per la valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali.

2. L'ordine del giorno è definito dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del CAL.

3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta congiunta e la presiede.

Art. 20

(Approvazione e revisione del regolamento interno)

1. Il regolamento interno del CAL è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti. Prima dell'approvazione, la proposta è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni relative al raccordo procedurale e funzionale con il Consiglio regionale stesso.

2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

3. L'ufficio di presidenza o ciascun componente dell'Assemblea può proporre modifiche e integrazioni al regolamento. Le modifiche e le integrazioni sono approvate secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

(omissis)